

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO

Art. 1 _ Il Comune di Reggio Emilia nella persona della d.ssa Battistina Giubbani dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione, di seguito indicata come "Committente", conferisce a, nato a il, residente a - Cod. Fiscale, di seguito indicato come "Professionista", il quale accetta, un incarico nell'ambito di un intervento formativo, rivolto a personale dell'Ente, denominato (A.D. 1181 del 24.08.2016).

La docenza che verrà svolta dal Professionista consiste nella realizzazione di n. 2 giornate di formazione della durata di 7,30 ore ciascuna, che verteranno sui seguenti contenuti: **RISCOSSIONE EFFICIENTE DELLE ENTRATE**

Art. 2 _ Il Professionista è tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi nonchè di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. Lo stesso non intende pertanto in alcun modo instaurare con l'ente committente un rapporto implicante vincolo di subordinazione, ma, viceversa, un rapporto inquadrabile nello schema di cui all'art. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Tutte le attività di cui all'Art. 1 saranno svolte direttamente dal Professionista, senza alcun vincolo di subordinazione, nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore, in stretta collaborazione e accordo con i referenti del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione e in base alle specifiche indicazioni fornite dagli stessi.

Il Professionista dichiara, sotto la sua personale responsabilità e con esonero del Committente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo che, a norma delle vigenti disposizioni in materia, non sussistono motivi ostativi al conferimento del presente incarico

Art. 3 _ Il Committente è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Professionista a persone e/o cose in corso di contratto; il Professionista inoltre si dovrà adeguare obbligatoriamente alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008.

Art. 4 _ Il Professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; dichiara inoltre di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Committente, anche con riferimento alle disposizioni del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, per quanto applicabile, con riguardo al presente incarico, e si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.

Art. 5 _ L'incarico avrà decorrenza dale sarà efficace solo dopo la pubblicazione della determinazione di affidamento secondo le modalità e tempi previsti *ex lege*; le giornate di formazione di cui al presente incarico si svolgeranno nelle giornate di 6 e 14 ottobre 2016 per la durata totale di 15 ore.

Art. 6 _ L'Amministrazione Comunale corrisponderà al Professionista, tramite bonifico bancario, previo ricevimento della relativa fattura e verifica della regolare esecuzione della prestazione richiesta, un importo lordo complessivo pari a Euro 1.700,00 (I.V.A. esente ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72 così come dispone l'art. 14, comma 10, Lg. 537/93), onnicomprensivo di tutte le spese e le attività propedeutiche e accessorie alla conduzione dell'intervento formativo, nonché di ogni contributo fiscale e previdenziale, imposta e tassa dovuti dall'incaricato in virtù delle norme vigenti in materia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l'Incaricato assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora menzionata. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 7 _ La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente incarico costituisce inadempimento contrattuale e presupposto per la risoluzione del contratto. In tal caso il Committente si riserva la facoltà di dichiararsi libero da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto, impregiudicato l'avvio di azione di risarcimento danni, senza che il Professionista possa pretendere compensi o indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa.

Il contratto può essere risolto con provvedimento motivato del Committente anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili al Professionista nell'esecuzione dell'attività di cui trattasi. In tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività fino ad allora svolte, fatta salva l'azione del Committente per il risarcimento di eventuali danni.

Ad entrambe le parti è riservato il diritto di recedere in caso di impossibilità di realizzazione della prestazione, per fatti non imputabili alla volontà delle parti medesime e/o non prevedibili e debitamente documentati. Le parti non saranno inoltre responsabili nel caso di mancata realizzazione della prestazione per cause di forza maggiore e, nel caso, saranno ritenute sollevate dai propri obblighi in relazione al presente incarico.

Art. 8 _ Il Committente si riserva il diritto di revocare, con provvedimento motivato, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex artt. 2227 e 2237 del Codice Civile, fermo restando la corresponsione del compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Il Professionista può recedere solamente per giusta causa, previo preavviso scritto che dovrà pervenire al Committente almeno 10 giorni prima. Il Committente si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere il compenso maturato senza ulteriori oneri, con riferimento al risultato utile derivato al Committente stesso. In ogni caso, l'eventuale recesso del Professionista dovrà essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al Committente.

La firma del presente accordo comporta l'annullamento di ogni precedente accordo verbale o scritto. Nessuna variante o modifica potrà essere validamente effettuata se non per atto scritto

Art. 9 _ Il Professionista è informato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgt. 196/03, delle finalità e delle modalità di trattamento dei propri dati personali da parte del Committente, nonché dei propri diritti connessi a tale trattamento.

Art. 10 _ Fanno carico al Professionista le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente disciplinare, da registrarsi solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 10 della tabella parte II del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 26.04.86 n. 131.

Art. 11 _ Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenuti nel libro IV, titolo II, capo XV del Codice Civile.

Eventuali divergenze tra il Committente e il Professionista circa l'interpretazione del presente incarico e della sua applicazione, qualora non possano essere composte in via amministrativa, saranno deferite al Tribunale di Reggio Emilia.

Redatto e sottoscritto in duplice esemplare, entrambi originali, a Reggio nell'Emilia, il

Il Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo
del Personale e dell'Organizzazione
(dott.ssa Battistina Giubbani)

Il Professionista
(.....)

.....

.....